



VERBALE

DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 53 DEL 16.10.2023

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI TERNI N. 439/23 - R.G. 2311/2020 – ADOZIONE E APPROVAZIONE DI VARIAZIONE DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 175 D.LGS. 267/2000.

L'anno duemilaventitré il giorno sedici del mese di ottobre alle ore 9,30 nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale di Terni si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale avv. Sara Francescangeli.

Partecipa il Segretario Generale del Comune di Terni Dott.ssa Iole Tommasini.

Il Presidente verificato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta l'adunanza. La seduta è pubblica in modalità streaming.

Partecipano alla seduta gli assessori Aniello, Bordoni, Iapadre, Maggi, Nichinonni, Renzi, Schenardi.

Al momento dell'apertura del punto in oggetto (ore 10,13) con sistema di rilevazione elettronica, risultano: PRESENTI 30 ASSENTI 3

Il Sindaco Stefano Bandecchi PRESENTE

BATINI Claudio	Assente	MASELLI Orlando	Assente
CECCONI Marco Celestino	Presente	MENGARONI Federica	Presente
COLASANTI Andrea	Presente	ORSINI Valdimiro	Presente
CONSALVI Ivano	Presente	PASSONI Agnese	Presente
FABRIZI Cinzia	Presente	PASTURA Roberto	Presente
FEDERIGHI Raffaello	Presente	PRESCIUTTINI Mirko	Presente
FERRANTI Francesco Maria	Presente	PRIMIERY Danilo	Presente
FILIPPONI Francesco	Presente	PROIETTI Maria Grazia	Presente

FIGLIOLI Claudio	Presente	PROIETTI TROTTI Elena	Assente
FORTUNATI Ilaria	Presente	SALINETTI Alessandra	Presente
FORTUNATI Riccardo	Presente	SEVERONI Marina	Presente
FRANCESCANGELI Sara	Presente	SPINELLI Pierluigi	Presente
FRANCUCCI Massimo	Presente	STERLINI Andrea	Presente
GAMBINI Maria Elena	Presente	TREQUATTRINI Sandro	Presente
KENNY Jose Maria	Presente	TRIPPINI Roberta	Presente
MARCHETTI Massimiliano	Presente	VERDECCHIA Guido	Presente

Il Presidente apre la trattazione del **punto 2 all'ordine del giorno** avente ad oggetto la sotto riportata proposta:

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE PROT. N. 149421 del 19.09.2023

Istruttoria della **Direzione Affari istituzionali e Generali – Gabinetto del Sindaco**

Oggetto: **Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000 a seguito di sentenza del Giudice di Pace di Terni n. 439/23 - R.G. 2311/2020 – Adozione e approvazione di variazione di bilancio ai sensi dell'art. 175 d.lgs. 267/2000**

LA GIUNTA

SU ISTRUTTORIA DELLA DIREZIONE PROPONENTE

Premesso che:

Con sentenza n. 439/23 del 6.7.23, relativa al procedimento RG n. 2311/2020 promosso da XXX contro il Comune di Terni, pubblicata in data 7.7.2023 e alla quale si rinvia per *relationem* per l'aspetto motivazionale, il Giudice di Pace di Terni, in accoglimento della domanda attorea, ha condannato il Comune di Terni:

- al pagamento in favore di XXX delle seguenti somme:
 - a) € 5.000,00 (iva inclusa), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al saldo effettivo come per legge;
- alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.414,62 (di cui € 149,62 per spese non imponibili, € 236,00 per la fase di studio, €

252,00 per la fase introduttiva, € 352,00 per la fase istruttoria ed € 425,00 per la fase decisoria) oltre oneri e accessori, come per legge;

- all'integrale pagamento delle spese della CTU, liquidate come da separata ordinanza del 7.7.23 in euro 290,77.

Dato atto che l'art. 194 del TUEL prevede che:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Atteso che il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio *“un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali”;*

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della certezza, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'Ente;
- della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della esigibilità cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Considerato che:

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 TUEL, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzi le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente;
- il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che deve essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti ed il conseguente obbligo per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

Preso atto del parere reso in sede nomofilattica della Sezione di Controllo della Corte dei Conti Lombardia n. 210/2018/PAR del 3 luglio 2018 in base alla quale:

[...] La giurisprudenza della Corte dei Conti (cfr. ex plurimis, SSRR n. 12/2007/QM) ha ripetutamente evidenziato la sostanziale diversità esistente tra la fattispecie di debito derivante da sentenze esecutive e le altre previste dall'art. 194 comma 1 del TUEL, osservando come, mentre nel caso di sentenza esecutive di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, negli altri casi descritti dall'art. 194 TUEL l'organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale. In mancanza di una disposizione che preveda una disciplina specifica e diversa per le "sentenze esecutive", tuttavia, non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell'art. 193 comma 2 lett. b) del TUEL (nella formulazione vigente), ai sensi del quale: "...i provvedimenti per il ripiano di eventuali debiti di cui all'art.194..." sono assunti dall'organo consiliare contestualmente all'accertamento negativo del permanere degli equilibri di bilancio (cfr. art. 193 comma 2 cit.). Infatti, a fronte dell'imperatività del provvedimento giudiziale esecutivo, il valore della delibera del Consiglio comunale non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso. Sotto questo specifico aspetto la deliberazione di riconoscimento assume una valenza meramente ricognitiva, di presa d'atto, mentre restano salve le altre funzioni di riconduzione della spesa nel sistema di bilancio nel rispetto degli equilibri finanziari e di analisi delle cause e delle eventuali responsabilità; quest'ultima funzione di accertamento è rafforzata dalla previsione dell'invio alla Procura regionale della Corte dei conti (art. 23, comma 5, L. 289/02) delle delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio (l'orientamento è da tempo consolidato: cfr., deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 326/2017/PAR e deliberazioni della Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 122/PRSP/2016, n. 152/2016/PAR n.29/2018/PAR). In definitiva, nel caso di sentenze esecutive ciò che deve ritenersi qualificante ai fini della definizione di debito fuori bilancio, non è tanto la possibilità, eventualmente, di accantonare risorse necessarie in vista di un'obbligazione futura (fondo precontenziosi, previsione di uno stanziamento di bilancio ecc.), quanto, piuttosto, l'esistenza attuale di

un'obbligazione vincolante per l'ente, non prevista e, comunque, non quantificabile in precedenza, obbligazione che, come tale, deve essere ex se ricondotta al sistema del bilancio pubblico tramite l'istituto del riconoscimento del debito fuori bilancio.[...]

Ritenuto, pertanto, nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva che il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

Richiamata la Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG con la quale la Sezione Autonomie della Corte dei Conti ha precisato che la contabilità armonizzata ha posto l'attenzione sull'esigenza che le attività gestionali e contabili siano improntate al principio dell'efficienza e della celerità del procedimento di spesa, tenuto conto anche della normativa in tema di interessi moratori per ritardati pagamenti. In questa prospettiva ben potranno gli Enti Locali prevedere, con riferimento ai debiti fuori bilancio derivanti da sentenza, specifiche procedure e misure organizzative che consentano il tempestivo riconoscimento degli stessi, facendo applicazione dell'autonomia regolamentare loro accordata dall'art. 152 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), che in tale ambito può trovare, a mente del comma 3, piena esplicitazione. Dunque, in una corretta gestione finanziaria l'emersione di un debito non previsto nel bilancio di previsione deve essere portato tempestivamente al Consiglio dell'Ente per l'adozione dei necessari provvedimenti, quali la valutazione della riconoscibilità, ai sensi dell'art. 194, comma 1, e il reperimento delle necessarie coperture secondo quanto previsto dall'art. 193, comma 3, e 194, commi 2 e 3, ammonendo nel contempo che, laddove vi sia un ritardo che comporti il rinvio del riconoscimento ad esercizi successivi a quello in cui il debito è emerso, si produrrebbe una non corretta rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente;

Dato atto, pertanto, che al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento delle somme liquidate in sentenza, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'Ente;

Evidenziato che si riscontra in capo all'Ente l'esistenza di un debito fuori bilancio riconducibile alla fattispecie di cui alla lettera a) dell'art. 194, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 a seguito della sentenza del Giudice di Pace di Terni n. 439/23 del 6.7.2023, con la quale il Giudice di Pace di Terni si è espresso nella causa civile iscritta al n. 2311/2020 R.G., promossa da XXX nei confronti del Comune di Terni, in persona del Sindaco *pro tempore*, in punto di risarcimento danni da responsabilità *ex art.* 2051 c.c.;

Precisato che:

- il giudizio si è instaurato, giusta atto di citazione notificato all'Ente in data 25.9.2020 (prot. gen. n. 114228/2020), per richiedere il risarcimento dei danni subiti dall'attore in occasione del sinistro occorso in data 27.9.18 in via ZZZ a causa di una sconnessione del piano viario;
- in corso di causa il Comune di Terni ha chiesto il rigetto della domanda;
- il Giudice, con la sentenza sopra citata, all'esito dell'istruttoria, ha dichiarato che il sinistro è da ascrivere a responsabilità del Comune di Terni, conseguentemente condannando lo stesso:
 - al pagamento in favore di XXX delle seguenti somme:
 - b) € 5.000,00 (iva inclusa), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al saldo effettivo come per legge;

- alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.414,62 (di cui € 149,62 per spese non imponibili, € 236,00 per la fase di studio, € 252,00 per la fase introduttiva, € 352,00 per la fase istruttoria ed € 425,00 per la fase decisoria) oltre oneri e accessori, come per legge;
- all'integrale pagamento delle spese della CTU, liquidate come da separata ordinanza del 7.7.23 in euro 290,77.

Preso atto che:

- l'importo dell'esborso a favore dell'attore XXX a titolo di sorte è quantificato in **€ 6.080,29** (di cui € 5.000,00 per sorte comprensiva di iva ed € 1.080,29 per interessi legali e rivalutazione, come disposti in sentenza);
- le spese legali in favore di parte attrice conteggiano un importo complessivo di **€ 1.995,41** in quanto liquidate dal Giudice nel modo seguente: euro 1.265,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge, più euro 149,62 per spese non imponibili;
- le spese della espletata CTU, già saldata da parte attrice come da fattura quietanzata in atti, ammontano a complessivi **€ 354,75**, come liquidate dal giudice con separata ordinanza del 7.7.23 (euro 290,77 + iva);
- le spese di registrazione della sentenza, ammontanti a **€ 200,00**, seguono la soccombenza e dunque sono da imputare al Comune di Terni;

Considerato che:

- la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità; nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;
- conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile, dichiarando l'immediata esecutività del presente atto, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

Preso atto che:

- l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma, prevede tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

- l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
- l'art. 23, comma 5 della legge 289/2002 dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Precisato, ai fini della copertura finanziaria, che l'ente a seguito di approvazione del rendiconto, ha accantonato una quota del risultato di amministrazione per la costituzione di fondo rischi su contenziosi in essere, al fine di non incidere negativamente sugli equilibri di bilancio con spese non coperte in caso di giurisdizione avversa, ai sensi del punto 5.2 lettera h) del principio contabile sulla gestione finanziaria di cui al D.lgs 118/2011;

Considerato che l'Avvocatura civica provvede periodicamente all'aggiornamento sulle cause di rilevante entità, sulla base del quale la Direzione Attività Finanziarie procede ad una stima ponderata dell'accantonamento aggiornato al fondo contenzioso.

Ritenuto, pertanto, di finanziare le spese derivanti dai debiti fuori bilancio sopra indicati, per l'importo di complessivi € **8.630,45** al bilancio di previsione 2023-2025 esercizio 2023 con imputazione al cap. 1300 centro di costo 0060 con utilizzo dell'accantonamento a Fondo rischi contenzioso mediante variazione di bilancio ai sensi dell'art. 175 D.Lgs. 267/2000 Tuel, per applicazione del principio contabile 4.2 D.Lgs. 118/2011;

Considerato che attraverso il riconoscimento del presente debito il Comune si adegua meramente alle statuizioni della sentenza esecutiva, nella valutazione dell'interesse pubblico di evitare ulteriori aggravii di spesa, senza che ciò rappresenti acquiescenza alla sentenza medesima, né precluda la possibilità di proporre gravame o impedisca azioni di recupero del credito nel caso questo risultasse indebitamente pagato;

Ribadito che:

- la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;
- nel caso di sentenza anche solo provvisoriamente esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento di cui all'art. 4 e successivi della Legge 241/90 è il dott. Cataldo Renato Bernocco;

Visti il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente della Direzione Affari Istituzionali e Generali – Gabinetto del Sindaco, nonché di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie, ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, oltre al parere obbligatorio reso dal Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 239, comma 1 lett. b) punto 6, del D.Lgs n. 267/2000;

Viste:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 6.4.2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2023-2025;
- la delibera di Consiglio comunale n. 55 del 6.4.2023 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025;

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 06.04.2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2023 – 2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 19.04.2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023-2025 – Parte contabile;
- la delibera di Giunta Comunale n. 32 del 07.07.2023 avente ad oggetto: “REVISIONE
DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2023/2025 - PARTE CONTABILE
A SEGUITO DELLA NUOVA STRUTTURA ORGANIZZATIVA, CON
CONTESTUALE ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE E FINANZIARIE”;
- la delibera di consiglio n. 22 del 01.08.2023, recante “Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale del bilancio 2023, ai sensi degli artt. 175, c 8, e 193 del D. Lgs n. 267/2000”;
- la delibera giunta comunale n.129 del 10.5.2023 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 (PIAO);

Ravvisato di dover procedere con quanto richiesto e sopra specificatamente circostanziato; **Visto** il D.lgs 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento del Consiglio Comunale;

Visto il D. Lgs. 118/2011;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Ritenuto necessario adottare il presente atto con immediata esecutività ai sensi dell’art.

134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione dell’urgenza;

PROPONE DI

1. **fare proprie** tutte le premesse e considerazioni incluse nel presente documento;
2. **prendere atto** della sentenza n. 439/23 emessa dal Giudice di Pace di Terni nel procedimento R.G. 2311/2020 (**Allegato doc. n.1**);
3. **prendere atto** del decreto di liquidazione della CTU (**Allegato doc. n.2**);
4. **prendere atto** dei conteggi effettuati dalla Direzione che ha curato l’istruttoria (**Allegato doc. n. 3**);
5. **riconoscere** ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del Giudice di Pace di Terni n. 439/23, depositata in cancelleria in data 7.7.2023, R.G. n. 2311/2020 per l’importo complessivo di **€ 8.630,45**, nell’articolazione di spesa come rappresentata nella parte narrativa della presente proposta;

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

6. **dare atto** che l'importo del debito fuori bilancio come sopra quantificato afferisce alla fattispecie di cui alla lettera a) dell'art. 194, comma 1, pertanto è riferibile a "sentenze esecutive";
7. **finanziare** il debito fuori bilancio del valore complessivo di € **8.630,45**, a valere del bilancio di previsione 2023-2025 esercizio 2023 con imputazione al cap. 1300 centro di costo 0060 con utilizzo dell'accantonamento a Fondo rischi e contenzioso mediante variazione di bilancio ai sensi dell'art. 175 D.Lgs. 267/2000 Tuel, per applicazione del principio contabile 4.2 D.Lgs. 118/2011;
8. **trasmettere** la presente deliberazione al responsabile della Direzione Affari Istituzionali e Generali – Gabinetto del Sindaco per l'adozione dei provvedimenti gestionali conseguenti al provvedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale;
9. **trasmettere** copia della presente deliberazione alla competente Procura della Corte dei Conti, come stabilito dall'articolo 23, comma 5, della L. 27 dicembre 2002 n. 289;
10. **dare atto** che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
11. **dare atto** che la pubblicazione e divulgazione dei dati relativi al presente provvedimento avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali;
12. **dare atto** che il responsabile del presente procedimento ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 è il dirigente della Direzione Affari Istituzionali e Generali – Gabinetto del Sindaco sulla scorta degli atti visionati;
13. **adottare** quindi il presente atto con immediata esecutività ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., stante l'urgenza di procedere anche al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente.

Il Dirigente

Affari Istituzionali e Generali – Gabinetto del Sindaco

Cataldo Renato Bernocco

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal dirigente di riferimento prot. n. 149421 del 19.09.2023;

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

- dato atto che la proposta è stata illustrata dal vicesindaco Corridore nella seduta di Giunta del 21.09.2023;
- visto il parere di regolarità tecnica "favorevole" espresso dal dirigente della direzione "Affari Istituzionali e Generali - Gabinetto del Sindaco dott. Cataldo Renato Bernocco ai sensi dell'all'art. 49 del T.U. E.L. n. 267 del 18 agosto 2000;
- visto il parere di regolarità contabile "favorevole" espresso dalla dirigente della direzione Attività Finanziarie dott.ssa Grazia Marcucci, ai sensi dell'all'art. 49 del T.U. E.L. n. 267 del 18 agosto 2000;
- visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti verbale n. 48 del 27.19.2023;
- visto il parere favorevole espresso dalla competente Commissione Consiliare prot. n. 152559 del 22.09.2023;
- visto il vigente Statuto Comunale e il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

Tutto ciò premesso

Per la Giunta illustra la proposta di deliberazione l'assessore Bordoni.

Il Presidente cede la parola al presidente facente funzioni della terza commissione consigliere Filipponi il quale riferisce in merito al parere positivo espresso dalla commissione, sulla proposta in oggetto.

Poiché nessun consigliere interloquisce in fase di discussione il Presidente apre la **fase delle dichiarazioni di voto** e intervengono i seguenti Consiglieri:

- Filipponi: dichiara, a nome del gruppo consiliare Partito Democratico, voto di astensione sulla proposta in oggetto;
- Verdecchia: dichiara, a nome del gruppo consiliare Alternativa Popolare, voto favorevole sulla proposta in oggetto.

Il Presidente pone **in votazione la proposta prot. n. 149421 del 19.09.2023**

Dopodichè

IL CONSIGLIO COMUNALE

- FAVOREVOLI (20) – (Bandecchi Stefano, Colasanti Andrea, Consalvi Ivano , Federighi Raffaello, Fortunati Ilaria, Fortunati Riccardo, Francescangeli Sara, Francucci Massimo, Gambini Maria Elena, Marchetti Massimiliano, Mengaroni Federica , Passoni Agnese, Presciuttini Mirko, Primieri Danilo, Salinetti Alessandra

, Severoni Marina, Sterlini Andrea, Trequattrini Sandro, Trippini Roberta, Verdecchia Guido)

- CONTRARI (1) – (Orsini Valdimiro)

- ASTENUTI (9) - (Cecconi Marco Celestino, Fabrizi Cinzia , Ferranti Francesco Maria, Filipponi Francesco, Fiorelli Claudio, Kenny Jose Maria, Pastura Roberto, Proietti Maria Grazia, Spinelli Pierluigi) su 30 (trenta) componenti presenti e votanti, come accertato e proclamato dal Presidente a seguito di rilevazione elettronica

DELIBERA

- di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla integralmente.

Il Presidente pone quindi in **votazione l'immediata eseguibilità dell'atto** e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

- FAVOREVOLI (20) – (Bandecchi Stefano, Colasanti Andrea, Consalvi Ivano , Federighi Raffaello, Fortunati Iliara, Fortunati Riccardo, Francescangeli Sara, Francucci Massimo, Gambini Maria Elena, Marchetti Massimiliano, Mengaroni Federica , Passoni Agnese, Presciuttini Mirko, Primieri Danilo, Salinetti Alessandra , Severoni Marina, Sterlini Andrea, Trequattrini Sandro, Trippini Roberta, Verdecchia Guido)

- ASTENUTI (10) - (Cecconi Marco Celestino, Fabrizi Cinzia , Ferranti Francesco Maria, Filipponi Francesco, Fiorelli Claudio, Kenny Jose Maria, Orsini Valdimiro, Pastura Roberto, Proietti Maria Grazia, Spinelli Pierluigi) su 30 (trenta) componenti presenti e votanti, come accertato e proclamato dal Presidente a seguito di rilevazione elettronica

DELIBERA

- Di approvare l'immediata esecutività dell'atto.

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0169486 del 18/10/2023 - Uscita

Firmatari: Francescangeli Sara (61331606744375265617097524199151845235); Tommasini Iole (110156652708230155407941681734126169274)

Impronta informatica: de0f9e2339f97da9b4d5b8026e840a45704f94807e317059d469fb580b3b5b94

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

**LA REGISTRAZIONE DELLA SEDUTA E' DISPONIBILE SUL CANALE YOU TUBE DEL
COMUNE E CONSERVATA NELL'ARCHIVIO INFORMATICO DELL'AMMINISTRAZIONE.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Avv. Sara Francescangeli

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Iole Tommasini